



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0000482/14-01-2025



LEX 11  
ODG n. 1327  
02.18.03

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Ordine del Giorno** collegato alla Proposta di Deliberazione n. 482 - "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell'economia circolare. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014", ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento interno.

**OGGETTO:** in merito alle politiche di autosufficienza per l'ATO Toscana Centro.

Il Consiglio Regionale della Toscana,

**Vista** la Proposta di Deliberazione n. 482 - "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell'economia circolare. Approvazione";

**Visto** gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dalla normativa europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti, tra cui la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) e il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente);

**Visti** il DPR n. 380/2001 e la legge regionale Toscana n. 65/2014;

**Vista** la Delibera n.810 del 08/07/24 avente ad oggetto "Individuazione degli impianti di incenerimento e discarica "minimi" e degli impianti "intermedi" in attuazione di quanto previsto dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti e dalla deliberazione ARERA n.7/2024/R/Rif".

**Premesso che,**

L'ATO Toscana Centro rappresenta un nodo cruciale nella gestione dei rifiuti per la Regione Toscana, caratterizzato da una densità abitativa elevata, un'elevata produzione di rifiuti urbani e una presenza industriale di rilievo che contribuisce significativamente alla generazione di rifiuti speciali, richiedendo infrastrutture e strategie specifiche per garantire una gestione sostenibile ed efficiente;

I dati disponibili nel Catasto Rifiuti ISPRA mostrano che l'ATO Toscana Centro registra flussi di rifiuti significativi, tanto che, nel 2022, la raccolta differenziata ha raggiunto il 68,22% a Firenze, il 71,12% a Prato, il 63,24% a Pistoia e, complessivamente, la media regionale si attesta al 66,63%; la produzione

pro capite di rifiuti urbani rimane elevata con i suoi 552,33 kg/abitante a Firenze, 565,51 kg/abitante a Prato, 522,57 kg/abitante a Pistoia;

L'assetto impiantistico a servizio di ATO Toscana Centro è insufficiente a garantire l'autosufficienza dello smaltimento, dal momento in cui la capacità di trattamento termico presente nell'ambito, garantita dall'impianto di incenerimento di Montale è di circa 23mila tonnellate di CSS e di circa 24mila tonnellate di RUI, insufficiente rispetto alle quantità di rifiuto urbano residuo prodotte nell'ambito e, dall'altro lato, l'unica discarica presente nell'ambito, una volta chiusa quella di Firenzuola, rimane quella di Monsummano Terme;

Gli impianti di trattamento e smaltimento presenti nell'ambito sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno di ATO Toscana Centro che è attualmente avviato a impianti di recupero termico e discariche in altro ATO regionale, oltre che a impianti fuori regione e, ne emerge che la situazione impiantistica in ATO Toscana Centro si caratterizza, per quanto riguarda la capacità di chiusura del ciclo, da un eccesso di domanda rispetto alle disponibilità, nonché dall'esistenza di un limitato numero di operatori;

La chiusura del ciclo dei rifiuti nella Toscana Centrale richiede la realizzazione di un impianto per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili, al fine di ridurre gli ingenti costi attuali per il trasporto dei rifiuti fuori regione, oltre al relativo impatto ambientale;

L'idea di un termovalorizzatore nell'area fiorentina nasce nel 2001 con il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, aggiornato nel 2002 dalla Provincia di Firenze, che individua l'area di Case Passerini come la più idonea, subordinando la scelta alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

#### **Considerato che,**

Sulla base degli esiti della VIS, la Provincia di Firenze, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 133 del 28/07/2006, modificò il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, trasferendo la localizzazione del termovalorizzatore da Osmannoro 2000 a Case Passerini, evidenziando nella nuova scheda di localizzazione (allegato 15) che, nonostante l'impianto rappresentasse una sorgente emissiva aggiuntiva in un'area ad alta antropizzazione, le opere di mitigazione ambientale previste, quali rimboschimenti, parchi, reti di teleriscaldamento e interventi sulla viabilità, avrebbero garantito un bilancio ambientale complessivamente positivo;

Nel Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti urbani approvato nel 2012 dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia, e successivamente nel Piano di Ambito dell'ATO Toscana Centro approvato nel 2014, veniva inserito il termovalorizzatore, mentre, in parallelo e sulla base degli esiti della VIS, il 22 aprile 2009 veniva firmato un Accordo di programma tra la Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana) e il Comune di Sesto Fiorentino per l'intervento di mitigazione denominato "I boschi della Piana," che prevedeva la realizzazione di 20 ettari di bosco e 15 ettari di aree a inerbimento naturale;

Nell'ambito dell'Accordo del 22 aprile 2009, si dava atto che l'intervento di mitigazione "I boschi della Piana" era stato precedentemente condiviso dalla Provincia di Firenze, dai Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, e dall'ATO 6, nel Protocollo di Intesa del 2 agosto 2005, che definiva la localizzazione del termovalorizzatore nel sito di Case Passerini; inoltre, la Provincia di Firenze aveva approvato il progetto preliminare "Boschi della Piana" con deliberazione n. 36/2008, modificata con

deliberazione n. 40/2009, assumendosi, nell'Accordo del 2009, l'impegno di predisporre e approvare il progetto definitivo e di finanziare l'intero intervento;

Con provvedimento n. 4688/2015, la Provincia di Firenze rilasciava alla Q.tHerma (oggi Alia S.p.A.) l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e della l.r. 39/2005, comprensiva dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006), per la realizzazione e gestione del termovalorizzatore di Case Passerini ma, il TAR Toscana, con sentenza n. 1602 dell'8/11/2016, annullava l'autorizzazione per la mancata previsione degli interventi di mitigazione "Boschi della Piana", a cui il progetto era stato condizionato; tale annullamento veniva confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3109 del 24/05/2018, per l'assenza di modalità operative che garantissero la realizzazione degli interventi di mitigazione prima dell'attivazione dell'impianto;

Con istanza protocollata n. 535734 del 23/11/2018, la società Q.tHerma richiedeva alla Regione Toscana, subentrata nel 2016 nelle funzioni delle Province e della Città Metropolitana, il rilascio di una nuova autorizzazione mediante il rinnovo del procedimento autorizzativo limitatamente al segmento viziato che aveva causato l'annullamento dell'Autorizzazione n. 4688/2015; tuttavia, in esito alla Conferenza di servizi, la Regione, con nota prot. 43057 del 29/01/2019, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e indicava le condizioni necessarie al loro superamento, richiedendo un progetto definitivo per le opere di rinaturalizzazione "Boschi della Piana," con indicazioni precise sul cronoprogramma, sul soggetto attuatore e sulla necessità che tali opere precedessero la costruzione del termovalorizzatore, nonché una valutazione di impatto sanitario che comprovasse l'equivalenza funzionale della nuova localizzazione dei boschi rispetto a quella originariamente prevista; con decreto dirigenziale n. 3026 del 7/03/2019, dopo aver esaminato le osservazioni procedurali di Q.tHerma e i pareri della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Sesto Fiorentino e dell'ATO Toscana Centro, la Regione esprimeva diniego al rilascio dell'autorizzazione, poiché l'assenza di un progetto definitivo approvato per le opere di mitigazione non consentiva di superare i vizi che avevano determinato l'annullamento dell'Autorizzazione provinciale originaria;

Il TAR Toscana accoglieva l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando la necessità di una riprogrammazione complessiva delle opere nella Piana Fiorentina, con un coordinamento che definisse le reciproche competenze delle Amministrazioni locali coinvolte, e ordinava la riattivazione del procedimento secondo tali principi, fissando l'udienza pubblica per il 17 dicembre 2019; l'accoglimento dell'istanza non sospendeva il diniego regionale, ma imponeva alla Regione di effettuare il coordinamento richiesto, che veniva attuato con verifica conclusa nella Conferenza di Servizi del 01/03/2022; quest'ultima confermava che l'unica localizzazione possibile per gli interventi di mitigazione era quella del progetto preliminare "Boschi della Piana" approvato nel 2008 e oggetto dell'Accordo del 22/04/2009 tra la Provincia di Firenze e il Comune di Sesto Fiorentino; dichiarava che la realizzazione degli interventi competeva alla Città Metropolitana di Firenze, in virtù degli obblighi assunti volontariamente nell'Accordo del 2009 e collegati alla localizzazione del termovalorizzatore e richiamava i soggetti sottoscrittori dell'Accordo del 2009 all'attuazione degli impegni assunti, considerati condizione essenziale per la messa in esercizio del termovalorizzatore, come stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3109/2018;

Riguardo allo stato di attuazione dell'Accordo del 22/04/2009, il Comune di Sesto riferiva di aver apposto il vincolo preordinato all'esproprio senza però avviare il procedimento espropriativo a causa della mancata approvazione del progetto definitivo dei Boschi della Piana da parte della Città Metropolitana di Firenze, segnalando inoltre di aver ricevuto il 2/12/2021 una richiesta di restituzione

delle risorse trasferite a suo tempo dalla stessa Città Metropolitana per l'attuazione dell'Accordo, mentre con nota del 18/03/2022 il Settore regionale "Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti" comunicava ad Alia Servizi Ambientali spa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, evidenziando che la mancanza del progetto definitivo dei Boschi della Piana, contenente tempi certi di realizzazione delle opere di mitigazione e necessario per rispettare i vincoli conformativi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3109/2018, impediva sia l'inserimento delle prescrizioni necessarie per il coordinamento tra gli interventi sia l'indicazione dei termini di inizio e fine lavori del termovalorizzatore, come imposto dal DPR n. 380/2001 e dalla legge regionale Toscana n. 65/2014, ribadendo che tali carenze rendevano impossibile l'emissione di un provvedimento autorizzativo legittimo.

### **Evidenziato che,**

Le pronunce giurisdizionali inerenti la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione presso Case Passerini, hanno evidenziato la necessità di interventi di mitigazione completi, inclusi progetti di rinaturalizzazione e una valutazione di impatto sanitario, come preconditione per la realizzazione del termovalorizzatore, con obblighi ricadenti principalmente sulla Città Metropolitana di Firenze;

A tal proposito le osservazioni al Piano prodotte da Alia Servizi Ambientali, evidenziano come la mancata pianificazione chiara degli impianti strategici, come il termovalorizzatore di Case Passerini, comporti il rischio di incrementare il conferimento dei rifiuti a discarica e l'esportazione dei flussi fuori regione, aumentando i costi e l'impatto ambientale, compromettendo altresì gli obiettivi di recupero energetico e di riduzione del conferimento in discarica, previsti sia dalla Direttiva 2008/98/CE che dal Decreto Legislativo 152/2006;

Il principio di prossimità, sancito dalla normativa europea e nazionale, richiede che ogni ambito territoriale ottimale raggiunga l'autosufficienza gestionale dei rifiuti, evitando il trasferimento di responsabilità gestionali ad altre regioni;

Anche durante la seduta della IV Commissione Consiliare del 23 maggio 2023 è emersa l'urgenza di adottare una pianificazione che tenga conto delle specificità territoriali e che integri indicazioni operative precise per garantire un'efficace gestione del ciclo dei rifiuti, con la necessità di interventi infrastrutturali puntuali e l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai conferimenti in discarica e dai trasporti fuori regione, che comportano costi aggiuntivi e un significativo impatto ambientale: non a caso l'analisi costi-benefici di un ciclo dei rifiuti autosufficiente, rispetto all'attuale situazione di esportazione dei rifiuti, evidenzia vantaggi economici e ambientali rilevanti, riducendo il trasporto su lunghe distanze e le relative emissioni;


Il contributo dei gestori dei rifiuti, inclusa CISPEL Toscana, ha evidenziato la necessità di definire con maggiore chiarezza indicazioni operative cogenti e prescrittive, in modo da garantire l'autosufficienza impiantistica della Regione Toscana nei tempi previsti, sottolineando altresì l'urgenza di integrare una valutazione ambientale, energetica, economica e di Life Cycle Assessment (LCA) delle diverse opzioni tecnologiche per orientare in maniera trasparente la pianificazione e la governance del sistema impiantistico regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

**impegna il Presidente e la Giunta regionale**

A sollecitare gli organi competenti affinché sia individuata una soluzione che consenta la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione all'interno dell'area di competenza dell'Ato Toscana Centro, garantendo l'autosufficienza gestionale dell'ambito territoriale ottimale e il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed economici regionali.


I Consiglieri,



GELLI



MENI



BALDINI